

AVANTI L'ECC.MO TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE
PUBBLICHE

= ROMA =

RICORSO

per

la **COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA** (c.f. 82003350244), con sede in Piazza IV Novembre n. 15 - Carpané di San Nazario (VI), qui agente in persona del Presidente *pro tempore* sig. Luca Ferazzoli, il **COMUNE DI VALSTAGNA** (c.f. 82000930246), con sede in Piazza San Marco n. 1 – Valstagna (VI), qui agente in persona del Sindaco *pro tempore* sig. Angelo Moro, ed il **COMUNE DI SAN NAZARIO** (c.f. 00223800244), con sede in Via Roma n. 56 - San Nazario (VI), qui agente in persona del Sindaco *pro tempore* sig. Gianni Ceccon, tutti rappresentati e difesi, rispettivamente giusta delibere d'incarico n. 37 del 13 ottobre 2011, n. 73 del 17 ottobre 2011 e n. 83 del 17 ottobre 2011 (doc. 1), dagli avv.ti Enrico Gaz del Foro di Venezia (c.f. GZA NRC 64S08 D530E) e Stefano Gattamelata del Foro di Roma (c.f. GTT SFN 63L16 H501U), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via di Monte Fiore n. 22 (*telefax* 06/58333364; posta elettronica certificata: s.gattamelata@pec.professionalitainrete.it),

c o n t r o

la **REGIONE DEL VENETO**, in persona del Presidente *pro tempore*,

notiziandone anche

la ditta **CRESTANI CLAUDIO** (c.f. CRS CLD 57A20 Z700G), con sede in Bassano del Grappa (VI), Via Monte Cengio n. 38,

avverso e per l'annullamento*previa sospensione degli effetti*

- del decreto n. 278 del 13 giugno 2011 del Dirigente Responsabile del Genio Civile di Vicenza (doc. 2), pubblicato sul B.U.R. del Veneto n. 55 del 26 luglio 2011 (doc. 3), con cui si concede per 24 anni alla ditta Crestani Claudio, con sede in Bassano del Grappa (VI), il diritto di derivare dalla sponda sinistra del fiume Brenta in località Pian dei Zocchi in Comune di San Nazario (VI), moduli medi 140 e massimi 160 d'acqua ad uso forza motrice, per produrre sul salto di mt. 4,20 la potenza nominale media di 576,47 Kw e massima di 658,80 Kw, mediante centralina di produzione da ubicarsi in località Pian dei Zocchi del Comune di San Nazario;

nonché, per quanto occorra e nei termini subordinati di seguito esposti,

- della D.G.R. 29 settembre 2009, n. 2834, nella parte applicata nel caso di specie in cui si disciplina il “*parere di compatibilità ambientale*” deliberando la “*individuazione dei limiti dimensionali dell'impianto idroelettrico per la compatibilità ambientale*”, onde “*per gli interventi che, a prescindere dalle altre caratteristiche dell'impianto compreso il valore della portata derivata, rispettano tali parametri non risulterà necessario lo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale*”, e ciò anche che per le istanze di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto già presentate giacché “*il richiedente può richiederne l'esclusione inviando apposita domanda in cui attesta, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei parametri in argomento*” (doc. 4);

- di ogni altro atto, anche non noto ai ricorrenti, presupposto,

conseguente e/o comunque connesso con il procedimento in esame;
- con rifusione di spese ed onorari come generale norma.

In fatto

I luoghi di causa si trovano in un territorio di incomparabile bellezza naturalistica e di altissimo pregio ambientale, tanto da essere incuneato tra due plaghe – l’Altopiano di Asiago e il Massiccio del Grappa – la cui valenza (come meglio si dirà *infra*) è financo riconosciuta di rilevanza comunitaria.

Esso comprende la parte mediana della vallata percorsa dal fiume Brenta, denominata -non a caso- Canal di Brenta, coincidente con la competenza della Comunità Montana del Brenta e di interesse dei territori degli altri due Comuni ricorrenti (S. Nazario e Valstagna).

Nei secoli il fiume ha sempre rappresentato una componente fondamentale delle tradizionali attività locali (a partire dalla fluitazione del legname) mentre, nel più recente periodo, il corpo idrico è divenuto il fulcro di una innovativa impostazione dello sviluppo sociale ed economico della zona.

Grazie agli sforzi messi in atto al riguardo, l’area fluviale in questione rappresenta oramai una consolidata attrattiva turistico-sportiva non solo per la pesca ma anche per la navigazione mediante canoa e kayak; nel corso degli anni, la rinomanza del sito si è estesa al punto che vi si svolgono gli allenamenti e raduni dei professionisti del settore e, persino, i campionati nazionali di canoa discesa.

Non per nulla, nell’interesse delle comunità locali le Amministrazioni ricorrenti hanno profuso -anche congiuntamente- cospicui investimenti al fine di stabilizzare uno sviluppo eco-compatibile della zona, nell’intento di superare le difficoltà della

locale economia montana, valorizzando al meglio il singolare pregio dei luoghi e la spiccata idoneità degli stessi per l'attività sportiva.

Questo lungo e (sin qui) fruttuoso impegno è destinato, tuttavia, ad essere vanificato (o, quantomeno, depotenziato in maniera decisiva) a causa della concessione di derivazione a fini idroelettrici recentemente rilasciata dall'Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza a favore della ditta Crestani Claudio.

La derivazione, mirata ad alimentare una centralina di potenza nominale media di 576,47 Kw, è prevista sulla sponda sinistra del fiume Brenta in località Pian dei Zocchi, nel territorio del ricorrente Comune di San Nazario che, unitamente alla Comunità Montana del Brenta, al Comune di Valstagna ed a molti altri soggetti pubblici e privati, non ha mai mancato di manifestare la propria contrarietà all'insediamento *in loco* di impianti e strutture di sfruttamento idroelettrico aventi un tale impatto.

Nonostante le articolate opposizioni formulate nel corso dell'*iter* istruttorio, il procedimento si è comunque concluso con la concessione *de qua*, donde la necessità di ricorrere alla giustizia riparatrice di codesto Ecc.mo Tribunale per le doglianze di illegittimità che vengono evidenziate con i seguenti motivi.

Diritto

1. Violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed alla D.G.R. Veneto 29 settembre 2009, n. 2834.

Il decreto di concessione è stato rilasciato dall'Ufficio Regionale del Genio Civile senza alcun espletamento degli incombeni in cui si articola la procedura di valutazione di impatto ambientale (di seguito, per brevità, VIA).

Da quel che si evince dalla lettura del provvedimento gravato in principalità, la ditta Crestani, già invitata a provvedere in tal senso dal medesimo Ufficio, a suo tempo ricorse alle vie giudiziarie nel tentativo di sottrarsi ai relativi adempimenti.

Il ricorso fu respinto da codesto Ill.mo Tribunale e, conclusosi infruttuosamente anche il successivo giudizio avanti la Corte di Cassazione, la ditta Crestani raggiunse comunque l'obiettivo avvalendosi di una peculiare ipotesi derogatoria recentemente introdotta dalla Giunta Regionale veneta nei riguardi di progetti di impianti idroelettrici per i quali la legislazione vigente prescriverebbe l'espletamento della procedura di verifica dell'assoggettabilità a VIA (c.d. *screening*; cfr. art. 7, comma 7, lett. c), del D.Lgs. 152/2006 ed allegato IV alla parte II, punto 2, lett. d-m).

Ed invero, la D.G.R. Veneto 29 settembre 2009, n. 2834, ha escluso dalla procedura di VIA gli impianti idroelettrici rispettosi di taluni parametri ivi elencati, tratti dal progetto di legge regionale di riordino normativo della VIA, progetto non ancora approvato.

A quel che si apprende dalle premesse motivazionali del decreto di concessione, il sig. Crestani ha dichiarato in data 6 luglio 2010 che *“l'impianto idroelettrico è da escludere dalla procedura di assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in quanto il progetto rispetta i parametri contenuti nella tabella di cui alla citata deliberazione”* giuntale n. 2834/2009, sottraendo in tal modo la pratica all'espletamento della procedura relativa ed ottenendo il conseguente rilascio del titolo concessorio in assenza della medesima.

In realtà, l'asserita conformità del progetto Crestani alla tabella prevista dalla D.G.R. 2834/2009 non sussiste e ciò segnatamente con

riguardo al punto 1.b) relativo al “*rapporto tra portata media annua lasciata in alveo e Deflusso Minimo Vitale*” per il quale la delibera giuntale prescrive il valore minimo di ammissibilità pari a 1,3.

A tal proposito, va rilevato che “*per quanto riguarda la determinazione dell’entità della portata da lasciar defluire in alveo per garantire il Deflusso Minimo Vitale*”, il progetto Crestani assicura un valore di 5,2 mc/s (doc. 5).

La tabella regionale impone, quindi, che tale valore sia rapportato con il Deflusso Minimo Vitale del fiume Brenta relativo al bacino sotteso che, in base al Piano di Tutela delle Acque, risulta pari a 4,35 mc/s.

Orbene, “*per i corsi d’acqua per i quali i DMV non risulti già determinato*” -quale, per l’appunto, il fiume Brenta- “*il deflusso minimo vitale da garantire a valle dei punti di captazione idrica viene definito [...] sulla base del bacino sotteso, applicando un contributo unitario pari a [...] 3 l/s/km² per bacini di superficie sottesa superiore o uguale a 1000 km²*” (cfr. art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, di analogo contenuto rispetto al precedente art. 40 delle NN.TT.A. del P.T.A. adottato con D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 4453, reperibili sul sito www.regione.veneto.it nella parte dedicata alla “pianificazione regionale” del “ciclo delle acque”).

Il progetto Crestani indica la superficie del bacino relativo all’opera di presa in “*circa 1450 km²*”, onde il DMV relativo risulta pari a $3 \text{ l/s/km}^2 \times 1.450 \text{ km}^2 = 4.350 \text{ l/s} = \mathbf{4,35 \text{ mc/s}}$, come testé riportato.

Il rapporto tra il valore di 5,2 mc/s indicato dal progetto Crestani ed il DMV di 4,35 mc/s per il bacino ad esso sotteso comporta, quindi, il valore di: $5,2 \text{ mc/s} : 4,35 \text{ mc/s} = 1,195$, inferiore, quindi, al valore soglia di **1,3** stabilito dal punto 1.b della tabella contenuta nella D.G.R. 2834/2009.

Non v'erano e non vi sono, dunque, i presupposti per escludere automaticamente la procedura di VIA, *ergo* per concludere *secundum legem* il procedimento, il che si riverbera di necessità sulla validità del decreto di concessione impugnato.

2. Incompetenza. Violazione di legge in relazione agli artt. 8 e 9 dello Statuto regionale (approvato con L. 22 maggio 1971, n. 340) con riferimento alla L.R. 26 marzo 1999, n. 10 nonché all'art. 6, comma 9, secondo periodo, all'art. 7, comma 4, e all'art. 35 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione del principio di gerarchia delle fonti (artt. 97, 117, 121 Cost.; artt. 1 e 15 disp. preliminari del Cod. Civ.).

Come visto, il decreto di cui è causa integra una errata applicazione della deliberazione regionale di riferimento.

Tuttavia, anche volendo prescindere dal valore assorbente e risolutivo di detta censura, va in ogni caso dedotta l'illegittimità -per lo meno *in parte qua*- della citata D.G.R. 2834/2009 in quanto viziata sul piano della competenza.

L'esecutivo regionale, infatti, ha introdotto una espressa deroga alle prescrizioni stabilite dalla fonte primaria esercitando un potere che sfugge alla sua spettanza.

A seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs. n. 4/2008 (c.d. "correttivo"), la legislazione statale vigente

assoggetta le *“derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo”* alla procedura di *“screening”*, al pari degli *“impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW”*.

Il *“correttivo”* ha accordato alle Regioni dodici mesi di tempo per adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni, al decorso dei quali *“trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili”* (art. 35 del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dal *“correttivo”*).

La Regione Veneto non ha ancora proceduto alla necessaria novellazione della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 (recante la *“disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”*), al che con DD.G.R. nn. 308 e 327 rispettivamente del 10 e 17 febbraio 2009 si è peritata di offrire agli operatori indicazioni utili ai fini dell’esatta individuazione della disciplina legislativa applicabile.

In particolare, con specifico riferimento alle *“derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo”*, la D.G.R. 327/2009 ha evidenziato che *“la l.r. n. 10/1999 prevedeva lo svolgimento della procedura di verifica di competenza regionale solo all’interno delle aree sensibili (allegato C3 – Ibis – a), ora con la completa entrata in vigore delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la competenza allo svolgimento della procedura di verifica è della Regione su tutto il territorio regionale”* (cfr. allegato A, punto 7, lett. d; analogo percorso valutativo è imposto per gli *“impianti per la produzione di*

energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW dall'allegato A, punto 2, lett. m).

A distanza di pochi mesi dalla approvazione della D.G.R. 327/2009, il quadro legislativo testé descritto ha però subito una significativa alterazione ad opera della D.G.R. 2834/2009 che -come già accennato nella censura proposta *sub* 1- ha indicato una serie di parametri il cui rispetto esclude automaticamente la VIA.

In altre parole, la Regione ha introdotto una deroga alla normativa primaria mediante un provvedimento della Giunta, in spregio al riparto di competenze stabilito dallo Statuto e, ancor prima, al generale principio di gerarchia delle fonti.

Non a caso, la stessa D.G.R. 2834/2009 precisa che i parametri indicati ai fini dell'esclusione della procedura di VIA sono stati estrapolati dal Progetto di Legge di adeguamento della legislazione regionale al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il che conferma come solo lo strumento legislativo possa attuare e, laddove consentito, derogare alla fonte primaria.

Del resto, a mente dell'art. 9, comma 1, lett. 1), dello Statuto regionale veneto, il Consiglio *“delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione”*, onde l'espressa possibilità riconosciuta alle *“regioni”*, oltre che alle *“province autonome di Trento e di Bolzano”*, di *“determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità”* è attribuzione di spettanza del Consiglio Regionale, non delegabile ad altri organi della Regione (art. 9, comma 2, dello Statuto).

A quanto sopra esposto si aggiunga che l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 non lascia spazio ad equivoci circa la forza normativa della fonte abilitata ad intervenire in materia di VIA: invero, l'articolo *de quo* -significativamente intitolato "*competenze*"- prevede espressamente che "*sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto*".

In definitiva, il decreto di concessione impugnato risulta rilasciato in applicazione di una deroga illegittima, onde si chiede - per quanto di ragione e nei termini qui esposti- l'annullamento di entrambi gli atti in questione.

3. Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, anche con riferimento all'art. 16 della L.R. 11/2004 nonché all'art. 11, comma 6, delle Norme di Attuazione del PATI della Valle del Brenta (approvato con D.G.R. Veneto 7 luglio 2009, n. 1789). Eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà. Sviamento.

In termini generali va poi denunciato che il decreto gravato risulta assunto all'esito di un *iter* connotato da evidenti incongruenze procedurali, tali da comprometterne irrimediabilmente la legittimità.

La concessione declina *expresse* quale disciplina normativa di specie l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, specialmente quanto a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere relative.

D'altro canto la presa d'atto della dichiarazione Crestani ai fini dell'esclusione dalla procedura di VIA *ex* D.G.R. 2834/2009 ed il ricorso alla D.G.R. 1609/2009 ai fini della determinazione della

durata della concessione depongono per la chiara e inequivoca applicazione della normativa statale in parola.

In effetti, tanto la D.G.R. 2834/2009 quanto la D.G.R. 1609/2009 si innestano nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica delineato dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003: come si coglie dalla semplice lettura dei deliberati, infatti, gli stessi provvedono -rispettivamente in via sostitutiva ovvero integrativa- ad aggiornare a livello regionale il procedimento di cui al citato art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Orbene, l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 fonda il proprio impianto procedurale nel momento essenziale della conferenza di servizi a cui partecipano le Amministrazioni coinvolte *“nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”* (art. 12, comma 3, D.Lgs. 387/2003).

Solo nel caso di positiva conclusione della conferenza di servizi interviene il titolo abilitativo avente l'efficacia di pubblica utilità indicata dal decreto di concessione nonché la valenza di variante allo strumento urbanistico.

Nel caso di specie non vi è traccia alcuna di svolgimento – o, anche solo, di indizione – di una qualche conferenza di servizi mentre essa costituisce una condizione imprescindibile avuto riguardo al tenore dell'art. 11, comma 6, del piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) della Valle del Brenta, in vigore nei quivi ricorrenti Comuni di San Nazario e Valstagna, nonché nei Comuni limitrofi di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa e Solagna.

Detto piano intercomunale così come ratificato con D.G.R. 1789 del 7 luglio 2009, nel disciplinare le “*invarianti di natura idrogeologica*”, al predetto art. 11, comma 6, del PATI prescrive che “*lungo il corso del fiume Brenta, sono vietati interventi che possano compromettere le situazioni di pregio naturalistico-ambientali presenti, nonché le opere di ingegneria idraulica di valore storico-testimoniale. In particolare è fatto divieto di costruzione di nuovi impianti o di recupero di impianti esistenti relativi alla captazione e diversione dall’alveo naturale delle acque a scopo idroelettrico, qualora destinati alla medesima funzione*” (doc. 6).

E’ evidente, dunque, che l’Amministrazione precedente ha declinato *claris verbis* (cfr. decreto impugnato) gli effetti applicativi derivanti dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (e dalle connesse disposizioni attuative regionali) senza però rispettare in modo alcuno la procedura del caso, a tal punto che si vorrebbe dichiarata indifferibile ed urgente un’opera in totale contrasto con la pianificazione urbanistica inter-comunale e ciò nella più assoluta mancanza di coinvolgimento in sede provvedimentale dei Comuni interessati.

Il decreto traduce così un esercizio sviato delle funzioni di spettanza, ove si pretende di derogare alla strumentazione urbanistica in vigore nella completa estraneità alla procedura degli enti comunali territorialmente competenti.

4. Violazione di legge (Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, con particolare riguardo all’art. 5; D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662; D.G.R. 4 ottobre 2002, n. 2803;

DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006). Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria.

Secondo quanto già anticipato nella narrazione in fatto, deve essere inoltre rimarcato che la derivazione oggetto del provvedimento concessorio si colloca nell'immediata e stretta prossimità di due importanti siti Natura 2000: sulla destra idrografica del fiume Brenta, infatti, si trova il SIC IT3220007 – Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa, mentre sulla sinistra idrografica si estende il SIC/ZPS IT3230022 – Massiccio del Grappa (doc. 7).

I siti sono stati individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e la relativa cartografia è stata approvata con D.G.R. 4240/2008.

Non consta, tuttavia, l'espletamento di alcuna ponderazione istruttoria in tal senso (valutazione d'incidenza, studio preventivo, relazione *ad hoc* o altro).

Già nel periodo transitorio, antecedente alla validazione della mappatura dei siti, la Regione raccomandava (cfr. D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662, in B.U.R. n. 67 del 24 luglio 2001) il rispetto dell'art. 5 del D.P.R. 357/97, a sensi del quale *“i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione”*. Come accennato, già nel 2001 la Regione aveva dettato specifici indirizzi procedurali *“per*

l'applicazione della normativa comunitaria e statale” relativa ai SIC, ZSC e ZPS, richiedendo la valutazione di incidenza ambientale a corredo di ogni piano e di ogni progetto preliminare “*qualora l'area di intervento interessi un S.I.C., una Z.P.S., ovvero l'area a queste limitrofa*” (D.G.R. 1662/2001, all. A).

Anche da ultimo, nel definire l'iter procedimentale per la valutazione di incidenza a mente dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 357/97, l'Autorità regionale ha ben chiarito che “*riguardo all'ambito geografico di applicazione delle disposizioni relative all'obbligatorietà della presentazione del documento ai fini della valutazione di incidenza, si evidenzia che la necessità di redigere lo stesso non è limitata a piani, progetti e interventi ricadenti esclusivamente all'interno dei siti della rete Natura 2000; devono infatti essere presi in considerazione anche gli interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze significative negative su di esse*” (cfr. la “guida metodologica” approvata con D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006, in B.U.R. n. 94 del 31 ottobre 2006; di tenore analogo la “guida” precedente approvata con D.G.R. 2 ottobre 2002, n. 4803).

Nel caso di specie, non v'è traccia dell'approfondimento imposto dalla disciplina or ora richiamata, di tal ché ne consegue l'illegittimità della derivazione concessa.

5. Violazione di legge con riferimento all'art. 3, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell'art. 3 del D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.

Le premesse motivazionali del decreto impugnato rivelano, peraltro, una ulteriore deficienza istruttoria che richiede l'intervento censorio di codesto Ill.mo Tribunale, segnatamente con riguardo ai pareri espressi rispettivamente dalla Commissione Tecnica Regionale Opere Pubbliche e dall'Autorità di Bacino e che il provvedimento impugnato cita quale presupposti statutivi.

Del tutto prive di fondamento, infatti, si configurano le osservazioni riportate nel decreto a proposito della *“estensione del tratto di fiume sotteso dalla Ditta Crestani Claudio”*, laddove si asserisce che la stessa *“non comprende nessun centro abitato”* e che la derivazione *“non interferisce con lo svolgimento delle attività sportive sul fiume in quanto gli attracchi sono a valle dello scarico della centrale idroelettrica e in occasione delle manifestazioni tradizionali è previsto il rilascio totale della portata senza alcun onere a carico dei comuni interessati”*.

In realtà, la derivazione Crestani è destinata a compromettere irreversibilmente le molteplici attività in essere che le Amministrazioni ricorrenti hanno promosso nel corso degli anni per favorire lo sviluppo -anche turistico ed economico- del territorio.

Ut supra esposto, il tratto del fiume Brenta sul quale la derivazione Crestani è destinata a produrre i propri effetti è caratterizzato da un'assidua frequentazione da parte dei pescatori ma anche degli appassionati di canoa e rafting che riscontrano *in loco* le condizioni ideali per esercitare tali attività.

In particolare (ed a dispetto di quanto riportato dal decreto di concessione a proposito della collocazione degli attracchi a valle dello scarico della centralina Crestani), un importante punto d'imbarco per la navigazione sportiva si trova in località San Gaetano, a monte

dell'opera di presa (doc. 8) ove plurime associazioni sportive dedicano la propria attività alla canoa fluviale (slalom e discesa), al *rafting*, all'*hidrospeed*, alla navigazione in battello ed al *river trekking*.

E' evidente, dunque, che la diminuzione del volume idrico a disposizione impedirà di svolgere le suddette attività nel tratto di fiume interessato dalla derivazione.

In corrispondenza del tratto in questione, poi, si trova l'area del ponte Subiolo e del relativo laghetto, per la cui valorizzazione l'Amministrazione comunale di Valstagna sta impegnando molteplici risorse: è evidente che la scarsità d'acqua nel fiume causata dalla concessione proprio nel tratto prospiciente il parcheggio dei turisti è destinata a pregiudicare la qualità ambientale della zona penalizzandone l'attrattività.

Quanto al parere dell'Autorità di Bacino (doc. 9), il decreto di concessione ne ricorda il contenuto "*favorevole, con prescrizioni*", salvo poi dimenticare che tra le prescrizioni "*subordinatamente all'osservanza*" delle quali era stato espresso il citato parere favorevole, campeggiava che "*la durata della concessione sia fissata in anni quindici, decorrenti dalla data del relativo decreto*". Il decreto, infatti, assegna alla concessione una durata di ventiquattro anni, in patente spregio alla condizione imposta dall'Autorità di Bacino ai fini del proprio parere favorevole.

Gli elementi sopra esposti palesano così una patente carenza istruttoria da parte dell'Amministrazione procedente oltre che evidenti contraddizioni nella valutazione dei presupposti che hanno portato al rilascio del decreto.

Anche per quanto motivo si insiste, pertanto, per l'annullamento del medesimo.

Istanza di sospensione

ex art. 195 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

In una con il presente ricorso, le Amministrazioni ricorrenti formulano espressa istanza di sospensione dei provvedimenti gravati, segnatamente con riguardo al decreto di concessione di derivazione rilasciato a favore della ditta Crestani.

Confidando che quanto sin qui illustrato abbia consentito l'emergere del *fumus boni juris* delle censure proposte, preme sottolineare la gravità degli effetti destinati a prodursi nelle more della decisione di merito.

In difetto di un provvedimento sospensivo, infatti, la pratica coltivata dalla ditta Crestani potrà avere fattivo seguito, peraltro in assenza di qualsivoglia verifica paesaggistico-ambientale, sino a giungere all'attivazione della fase operativa dell'intervento con ogni conseguente ripercussione sull'equilibrio idrico del fiume Brenta e sulle attività che si svolgono lungo il medesimo, con buona pace delle risorse impiegate e dei progetti coltivati dalle Amministrazioni ricorrenti per promuovere lo sviluppo delle proprie comunità di riferimento.

Preme ricordare, in tal senso, che nel tratto del fiume Brenta che sarà inciso dalla derivazione Crestani si è da anni consolidata l'attività di plurime associazioni sportive, oltre alla Federazione Italiana Rafting ed alla Federazione Italiana Canoa Kayak (doc. 10).

Per tale ragione, il ricorrente Comune di Valstagna ha promosso e realizzato con la Comunità Montana del Brenta e l'associazione sportiva Canoa Kayak Valstagna una serie di interventi

finalizzati al perfezionamento del campo di gara di canoa slalom con realizzazione di attracchi lungo la tratta in questione per la spesa complessiva di 300 milioni di lire.

Ad esso va aggiunto l'impegno di ulteriori risorse per la valorizzazione a scopo turistico-ricreativo di sedimi prossimi al fiume, ivi compresa l'area del Laghetto del Subiolo (doc. 11).

Occorre evidenziare, infine, che la tratta in questione è impiegata anche dal Corpo dei Vigili del Fuoco di Vicenza e dalla Squadra della Protezione Civile di Valstagna per le esercitazioni di soccorso fluviale, onde si rende vieppiù necessario evitare compromissioni ad attività di siffatta valenza nelle more della definizione della presente controversia.

Il tutto in un quadro di rara fragilità e delicatezza dal punto di vista naturalistico.

* * *

Per tutti i motivi sopra esposti, la Comunità Montana del Brenta, il Comune di San Nazario ed il Comune di Valstagna, *ut supra* rappresentati e difesi,

CITANO

la **REGIONE VENETO** (c.f. 80007580279), in persona del suo Presidente *pro tempore*, con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – Venezia, e la ditta **CRESTANI CLAUDIO** (c.f. CRS CLD 57A20 Z700G), con sede in Via Monte Cengio n. 38 - Bassano del Grappa (VI), a comparire all'udienza del **1° febbraio 2012**, ad ore di rito, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma avanti il Giudice che sarà delegato ai sensi dell'art. 157 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, invitando la convenuta a costituirsi nelle forme e nei termini di legge e a comparire all'udienza stessa, con

avvertimento che, in difetto, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

c o n c l u s i o n i

affinché l'Ill.mo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, disattesa ogni avversa istanza, domanda ed eccezioni, voglia:

- nel merito: annullare -previa sospensione degli effetti-, per tutto quanto dedotto e argomentato con il presente ricorso, il decreto di concessione di derivazione ed i connessi atti in epigrafe indicati

- in ogni caso: spese, diritti ed onorari di lite rifusi.

Si depositano i documenti richiamati e gli altri come indicati con separato elenco.

Riservata ogni ulteriore deduzione o istanza.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile, onde ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. d), e 293 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il contributo dovuto è pari ad € 450,00.

Feltre, 21 ottobre 2011

avv. Enrico Gaz

avv. Stefano Gattamelata

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Enrico Gaz iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia con studio in Feltre (BL) - Via Luigi Basso, n. 3 - in qualità di difensore della Comunità del Brenta, del Comune di Valstagna e del comune di San Nazario, giusta mandato a margine del presente ricorso, ai sensi dell'art. 3 della L. 21.01.1994 N. 53 ed in forza di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia del 18 aprile 2005 ho notificato il sopra esteso atto a:

REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente *pro-tempore*, con sede in Venezia (30123), Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, consegnandone copia in plico raccomandato a.r. partente, ai sensi di legge, dall'ufficio postale di Feltre.

- n. cronologico
- data del timbro di vidimazione postale
- raccomandata a.r. n.

avv. Enrico Gaz

ditta **CRESTANI CLAUDIO**, con sede in (36061) Bassano del Grappa (VI), Via Monte Cengio n. 38, consegnandone copia in plico raccomandato a.r. partente, ai sensi di legge, dall'ufficio postale di Feltre.

- n. cronologico
- data del timbro di vidimazione postale
- raccomandata a.r. n.

avv. Enrico Gaz